

Le risposte di Agenzia delle entrate riscossione a un incontro organizzato da Odcec Milano

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

# Una rottamazione attualizzata

## Niente sanzioni se si salta una delle rate centrali del piano

DI GIULIANO MANDOLESI

I piani di dilazione interessanti solo in parte da carichi rottamati saranno attualizzati dall'agenzia delle entrate riscossione (AdE-R) ed i bollettini aggiornati potranno essere poi richiesti o scaricati sul sito dell'ente che non darà una specifica informativa ai contribuenti.

Inoltre in caso di mancato pagamento di una delle rate del piano differente dell'ultima o dall'unica rata dello stesso, non sono previste sanzioni ed è opportuno che il pagamento venga effettuato entro la scadenza della rata successiva.

Per il perfezionamento dell'estinzione di una lite pendente relativa ad un ruolo rottamato è necessaria la presentazione da parte del contribuente o dell'ente creditore della domanda di definizione presentata, della comunicazione delle somme dovute e del pagamento della prima o unica rata del piano.

Queste sono tre risposte fornite dall'agenzia delle entrate riscossione ad altrettante domande presentate durante l'incontro "Definizione agevolata 2026-Rottamazione quinquies", organizzato dall'Ordine e dalla Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano.

**Piani di dilazione ricalcolati dall'AdE-R.** Come già anticipato da ItaliaOggi (vedi edizione del 5 marzo scorso) i piani di rateizzazione composti da carichi rottamabili e non, in caso di adesione alla definizione agevolata saranno ricalcolati dall'agenzia delle entrate riscossione

Nella risposta fornita ieri viene specificato dall'AdE-R che i piani di dilazione contenenti i carichi chiesti ed ottenuti in definizione saranno ogget-

to di revoca automatica e per quelli che saranno interessati solo in parte da carichi rottamati, in seguito alla citata revoca, il piano di rateizzazione originario sarà attualizzato e potranno essere poi richiesti o scaricati dall'area riservata i bollettini di pagamento aggiornati relativi ai restanti carichi.

Tale lavorazione sarà con tutta probabilità effettuata a partire dal 31 luglio 2026, data termine per il versamento della prima o unica rata dei piani richiesti e, come evidenziato ieri dall'AdE-R non è previsto alcun invio informativo al contribuente.

**Pagamento delle rate insolite consigliato nei termini di quella successiva.** Come già indicato dall'AdE-R una FAQ del 20 gennaio 2026, in caso di mancato o pagamento di una delle rate di un piano di rottamazione (diversa dell'unica o dell'ultima rata) quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata.

Al riguardo il riscossore ha specificato ieri che non sono previste applicazioni di sanzioni atte a rimettere in bonis l'eventuale rata non versata ed è opportuno che l'eventuale rata non rispettata venga estinta entro la scadenza di quella successiva.

In merito invece al pagamento dell'unica rata o dell'ultima del piano viene specificato che le stesse devono essere versate nel termine previsto non essendo normativamente previsti i giorni di tolleranza.

**Estinzione delle liti pendenti con tutti i documenti.** Per i ruoli con un contenzioso pendente e oggetto di rottama-

zione, l'agenzia delle entrate riscossione sottolinea come per formalizzare l'estinzione della lite è necessaria la presentazione al giudice (come stabilito all'articolo 1 comma 87 della legge 199/2025) dell'istanza di adesione alla definizione agevolata, della comunicazione delle somme dovute e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata del piano.

**Il versamento tardivo delle rate delle dilazioni ordinarie.** Nel quesito è stato chiesto all'AdE-R quali siano le conseguenze operative quando un contribuente procede al versamento tardivo delle rate previste da un piano di dilazione ordinario (numericamente tali da non far intervenire la decadenza dello stesso).

L'AdE-R risponde indicando che, in questo caso, maturano unicamente gli interessi di mora calcolati sull'effettivo tempo di ritardo del pagamento rispetto alla scadenza "naturale". Questi interessi saranno acquisiti in sede di successivo versamento rateale e ciò comporterà che il versamento delle rate non determinerà il saldo integrale della rata in corso di pagamento.

Per un eventuale corretto allineamento degli importi del piano rateale ci si potrà rivolgere presso gli sportelli per eseguire il versamento di recupero per il saldo integrale della/e rata/e.

© Riproduzione riservata

